CONSI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 17/12/2014 U-rsp/7378/2014

U-GF/14

Circ. n. 463/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri Loro Sedi

Oggetto:

Istanza di interpello ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – **aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza** – frequenza obbligatoria - risposta della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro – invio

Con la presente si trasmette in allegato, data l'importanza del tema trattato, la risposta della *Commissione per gli Interpelli* della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su di un quesito di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzato dalla Federcoordinatori, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

La risposta (INTERPELLO N.19/2014) attiene ad un interpello in merito all'obbligo di aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore, in base all'Alegato XIV del decreto legislativo n.81/2008.

Il quesito sollecitava chiarimenti sulla presenza necessaria per i corsi <u>di aggiornamento</u> per coordinatore per la sicurezza, nel momento in cui la normativa prescrive la presenza (almeno) nella misura del 90% per il corso di formazione di 120 ore, di abilitazione a coordinatore, ma non dice nulla circa il corso di aggiornamento di 40 ore.

Veniva quindi chiesto se è possibile equiparare, a questi fini, corso-base e corso di aggiornamento.

**

La Commissione per gli Interpelli, nella sua risposta, ha in primo luogo evidenziato la necessità di distinguere il corso di formazione dal corso di aggiornamento, in quanto aventi diversa finalità.

"Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza ; il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa".

Solamente per il corso di formazione l'Allegato XIV al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90%.

Da ciò deriva – secondo il Ministero del Lavoro – che <u>per i corsi di aggiornamento</u>, invece, "la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste" e questo anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio.

Assai rilevante è la conseguenza giuridica del dictum della Commissione per gli Interpelli : se la frequenza deve essere pari al 100% delle ore di corso - per i corsi di aggiornamento professionale - ciò significa che "coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore per la sicurezza, fino a quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante".

Si rimanda comunque alla integrale lettura dell'Interpello n.19/2014, del 6/10/2014, allegato, avvertendo – nello stesso tempo – che è intenzione del Consiglio Nazionale attivarsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere una modifica del quadro normativo risultante dal citato

pronunciamento, che appare troppo rigido e penalizzante per i professionisti.

L'auspicio, pertanto, è che anche per il corso di aggiornamento si arrivi a consentire un margine minimo (es. : il 10%) di assenze.

Nel frattempo, appare doveroso diffondere presso gli iscritti e tutti gli interessati l'Interpello n.19/2014.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Ing. Riccordo Pellegatta)

IL PRESIDENTE (Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO:

- Risposta Commissione per gli Interpelli, del 6 ottobre 2014 (INTERPELLO N.19/2014).

MC1011Circ

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014

Alla Federazione Sindacale Italiana dei Tacnici e Coordinatori della Sicurezza



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l'istante evidenzia che "diverse organizzazioni, stanno proponendo "corsi" di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate".

Ciò posto l'interpellante chiede se "considerato come l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai "corsi" di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?"

La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti,

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 19/2014

una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che La presenza ai corsi di formazione deve essere gurantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 10 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."

Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Ginseppe tiegas!